PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE SUBALTERNO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, INVALIDO DI GUERRA

Art. 2

A partire dal 1° luglio 1929, gli agenti subalterni, invalidi di guerra, appartenenti ai ruoli di cui e' cenno nel primo comma del precedente articolo, che abbiano conseguito o conseguiranno il quarto aumento periodico di stipendio nel grado di usciere, potranno essere promossi in soprannumero, per merito assoluto, al grado di commesso o usciere capo, ferme le promozioni conferibili, secondo le norme in vigore, in dipendenza di vacanze di posti.

Gli agenti subalterni, promossi in base alle disposizioni del comma precedente e quelli che ottengano la promozione al grado di commesso o usciere capo, in applicazione delle altre norme vigenti, saranno collocati nell'indicato grado, secondo l'ordine determinato, rispettivamente, dalla data del compimento del quarto aumento periodico di stipendio nel grado di usciere e da quella in cui si sieno resi vacanti i posti di commesso o usciere capo. Peraltro, ove esistano invalidi di guerra, che consegnano il cennato quarto aumento periodico posteriormente ad altri invalidi, che li seguano nel ruolo, le promozioni saranno disposte con riserva di anzianita' a favore dei primi; e la riserva di anzianita' ha efficacia, non soltanto nei confronti rispettivi degli invalidi, ma anche nei riguardi del personale non invalido, che, nel frattempo, abbia ottenuto la promozione e che conserva, pertanto, la posizione relativa gia' acquisita nel ruolo di anzianita'.

Per il personale subalterno degli altri ruoli, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo avra' luogo quando gli agenti abbiano raggiunto un trattamento economico complessivo, per stipendio e supplemento di servizio attivo, eguale o immediatamente superiore a quello spettante con sedici anni di anzianita' nel grado di usciere e avra' effetto col conferimento del grado, comunque denominato, e della posizione di anzianita' nel grado stesso, cui sia assegnato un trattamento complessivo, per stipendio e supplemento di servizio attivo, eguale o immediatamente inferiore a quello iniziale di usciere capo.

In corrispondenza delle nomine al grado di commesso o di usciere capo, disposte a norma del primo comma del presente articolo, saranno lasciate altrettante vacanze nel grado di usciere, in relazione ai posti in esso grado risultanti per effetto dell'applicazione del precedente art. 1.

Versione in vigore dal 29 gennaio 1930, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, invalido di guerra
Estremi	Legge 30 dicembre 1929, n. 2201
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-del-personale-subalterno-delle-amministrazioni/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it